

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 44/2023 del 25/01/2023

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE

Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 30718/22 R.G. EX ART. 702 BIS C.P.C. PROMOSSO DA UN PAZIENTE C/AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 15.6.22. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. LUIGI MANNUCCI. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 4.315,35 DI CUI € 878,39 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 6577).

Proposta di delibera: 168/23 del: 24/01/2023

L’Estensore: CASALE LARA

Data 24/01/2023

Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA

Data

Il Dirigente della U.O.: GIUZIO ANGELA ANTONIETTA firmato digitalmente in data 24/01/2023

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Gli effetti del presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comportano Costi /Ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio.

FERRARI PASQUALE firmato digitalmente in data 24/01/2023

Il Direttore Amministrativo

Parere Favorevole

FIORE ALBERTO firmato digitalmente in data 25/01/2023

Il Direttore Sanitario

Parere Favorevole

MAGRINI PATRIZIA firmato digitalmente in data 25/01/2023

Il Direttore Generale:

FRITTELLI TIZIANA firmato digitalmente in data 25/01/2023

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 5.2.19 perveniva all’Azienda il Ricorso n. 1258/19 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale civile di Roma, promosso da un paziente in relazione ai danni, quantificati in € 260.000,00, asseritamente subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico di discectomia e stabilizzazione vertebrale del 17.7.13 e del successivo trattamento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi del 24.7.13, eseguiti presso questo nosocomio;
 - il ricorso ex art 696 bis c.p.c. veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
 - l’Azienda si costituiva in giudizio per il tramite dell’avv. Luigi Mannucci, giusta deliberazione n. 81/CS del 4.3.19;
 - il giudizio per ATP si concludeva con il deposito di una CTU, che accertava la sussistenza di un danno biologico, seppur lieve, pari al 5%; il nesso causale tra il danno e l’operato dei sanitari e la carenza del consenso informato;
- CONSIDERATO** che:
- in relazione ai medesimi fatti, è pervenuto il ricorso n. 30718/22 ex art. 702 bis c.p.c., notificato a questa Azienda in data 15.6.22, per l’accertamento e la declaratoria della responsabilità dell’Azienda in relazione ai danni asseritamente subiti dal ricorrente in conseguenza dei trattamenti chirurgici del 17.7.13 e del 24.7.13 con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento danni, quantificati in 51.171,00 complessivi;
 - il ricorso ex art 702 bis c.p.c. è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in ossequio all’art. 13 del L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- VISTO** il verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta del 18.1.23, alla quale ha partecipato l’avv. Luigi Mannucci, in qualità di legale fiduciario dell’Azienda nell’ambito della fase di ATP il quale ha evidenziato che: “1.le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTUU in ordine alla presunta carenza del consenso informato non sono condivisibili, atteso che il paziente è sempre stato correttamente ed esaustivamente informato degli interventi ritenuti utili per la risoluzione della sintomatologia patita, così come provato dalla cartella clinica, dove sono presenti i moduli per il consenso informato sottoscritti dal paziente in occasione dei singoli interventi chirurgici; 2. alla luce delle risultanze della CTU resa nel precedente ATP, le richieste risarcitorie formulate dalla controparte in sede di ricorso ex art. 702 bis cpc (pari a complessivi € 51.171,00) sono da ritenersi assolutamente eccessive; rilevato come, all’esito di un approfondita istruttoria medico legale, sia emerso quanto segue: 1. l’evento concausale del peggioramento funzionale della radice L5, riferibile al malposizionamento della vite peduncolare corrispondente ed omolaterale, è da considerarsi evento avverso della procedura (circostanza, questa, non negata dai

CCTTUU), ampiamente noto in letteratura ed al paziente in quanto segnalato come eventuale complicazione nel modulo di consenso informato dallo stesso sottoscritto; 2. la gestione della complicazione post operatoria è stata impeccabile, come, peraltro, implicitamente riconosciuto dai CCTTUU che, nel loro elaborato, non hanno sollevato alcuna contestazione su questo aspetto;

- DATO ATTO** che alla luce di tutto quanto sopra esposto, il CVS ha ritenuto opportuno resistere nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c.;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno rinnovare l'incarico all'avv. Luigi Mannucci, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale e pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3;
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **4.315,35** (€ 2.957,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € **878,39** (€ 602,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € **878,39** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 35;
per € **3.436,96** sull'esercizio 2024;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 18.1.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio N. 30718/22 R.G introdotto ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Luigi Mannucci, già legale dell'Azienda nella precedente fase di ATP mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento,

proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3 ;

- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € **4.315,35** (€ 2.957,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui di cui € **878,39** (€ 602,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € **4.315,35** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € **878,39** sull' esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 35;
per € **3.436,96** sull'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine, compreso il frontespizio.